

L'adozione speciale, a dispetto del trito adagio *adoptio imitat naturam*, e del suo apparente adeguarsi al modello legittimo basato sulla naturalità dei rapporti (in questo senso "legittimante"), più che rendere evidente la superiorità del modello "naturale" come modello sociale prevalente, mostra, paradossalmente, la possibile irrilevanza del dato naturale, o biologico, all'interno della famiglia legittima. Se per il diritto il dato caratteristico della famiglia è la *comunità di affetti*, sarà questo il requisito imprescindibile dell'esperienza familiare e quindi anche della filiazione, sia che i figli siano effettivamente procreati dai genitori sia che entrino nella famiglia per adozione: è l'apporto biologico dei genitori, il *vincolo di sangue*, a diventare una *non necessità*, e non viceversa. Si afferma così l'idea della possibilità di una riproduzione senza sessualità.

Quando nel 1975 entra in vigore la riforma del diritto di famiglia l'uguaglianza nei rapporti e la perdita di peso del dato biologico (che si potrebbe dire *debiologizzazione*) risultano accentuati. Particolarmente indicativo della valorizzazione della componente affettiva (anche a scapito di quella biologica) è il regime giuridico del secondo riconoscimento regolato dall'art.250 cod.civ.: quando un figlio è nato da una relazione tra non coniugati, il genitore che ha riconosciuto per primo (generalmente la madre) ha ora il potere di opporsi all'altro genitore che vuole riconoscere, anche senza contestare il suo essere ascendente naturale. In questo modo l'interesse del figlio minore, e la realtà delle relazioni affettive già stabilite, diventano il criterio di orientamento che può portare a negare lo stesso accertamento di stato, e non solo a limitare la potestà. La paternità e la maternità risultano, così, legate all'aspetto sociale e affettivo, con la conseguenza che lo *status* di figlio non deriva necessariamente dal dato biologico, ma dipende anche da valori spirituali e sociali di responsabilità, che possono anche portare a contraddire la "verità" biologica.

E nello stesso ordine di idee è significativo che la sentenza Corte costituzionale n.341 del 1990 subordini l'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale (art.274, co.1 cod.civ) "all'interesse del figlio" e all'assenza di rischi di pregiudizio per "gli equilibri affettivi, l'educazione e la collocazione sociale".

A questo quadro va aggiunta l'evoluzione delle opportunità offerte dalle tecniche di procreazione assistita. Nei casi in cui essa avvenga con apporto di gameti provenienti da terzi, i rapporti di filiazione che si stabiliscono dopo la